

861

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati

dott. Roberto Aponte

Presidente

dott. Francesco Rosetti

Consigliere

dott. Paola Montanari

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.
2787 del ruolo generale dell'anno 2012

promossa da

[REDACTED]

rappresentati e difesi dagli Avv.ti

[REDACTED] i ed elettivamente domiciliati
presso il secondo in [REDACTED] per
procura posta in calce all'atto di citazione nel
giudizio d'appello

Appellanti

c o n t r o

[REDACTED]

Appellato

SENTENZA CIVILE N°

861

Depositata il

13 GIU. 2013

R.G. N° 2787/2012

Cron. N° 2004

Rep. N° 868

R. SEZ. N°

R.G.I. N°

OGGETTO:

Divisione dei
Guadagni

In punto a: appello avverso la sentenza n. [redacted] del Tribunale di [redacted] depositata in Cancelleria il 3-5-2012

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per gli appellanti: come da foglio depositato all'udienza del 4-6-2013 e da considerarsi parte del relativo verbale

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Paola Montanari; viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti all'udienza del 4-6-2013, letti ed esaminati atti e documenti del processo, ha così deciso:

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 579/12 il Tribunale di [redacted] accoglieva l'opposizione proposta dalla [redacted] si avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Rimini in favore di [redacted]

[redacted] e dichiarando il difetto di legittimazione di questi ultimi.

[redacted] proponevano appello avverso la citata sentenza chiedendo che, in riforma della stessa, l'adita Corte rigettasse l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di [redacted]

2 (CM)

All'udienza del 30-4-2013 fissata per la prima comparizione delle parti, gli appellanti chiedevano di essere autorizzati a notificare l'atto di citazione in appello agli ex soci della _____

risultando da visura della CCIAA che, nel corso del 2012, tale società era stata cancellata dal Registro delle Imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

Con ordinanza riservata depositata l'8-5-2013 la Corte rinviava la causa all'udienza del 4-6-2013 per la precisazione delle conclusioni.

A quest'ultima udienza gli appellanti precisavano le conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc onde la causa veniva immediatamente assunta in decisione.

Motivi della decisione

Nella sentenza n. 6070/2013 le S.U. della Corte di Cassazione affermano che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. cpc; qualora però l'evento non sia fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

La visura camerale prodotta dagli appellanti attesta che la _____ è stata cancellata dal Registro delle Imprese

in data 16-5-2012, cioè a distanza di pochi giorni dal deposito dell'appellata sentenza.

Gli appellanti hanno intrapreso la notificazione dell'atto di citazione nel giudizio d'appello della [redacted] il 17-12-2012, cioè sette mesi dopo che tale soggetto si era estinto e più non poteva, quindi, essere evocato in giudizio.

L'appello è pertanto inammissibile.

PQM

LA CORTE

Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n.

[redacted] emessa dal Tribunale di [redacted] l proposto da [redacted]

[redacted]
nei confronti della [redacted]

Così deciso in Bologna il 4-6-2013

Il Cons. est.

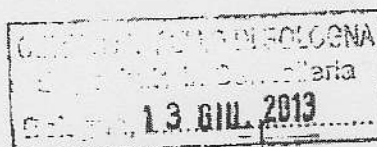
[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Bossalini

[Handwritten signature]



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa [redacted]

[Handwritten signature]